



Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 30 del Reg.

Data 02-03-2022

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022

L'anno duemilaventidue il giorno due del mese Marzo alle ore 15:40 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

PIZZOLANTE GIUSEPPE
CANGEMI GIUSEPPE
FREANCHINA RITA MARIA
CANCIGLIA ALESSANDRO
PETTIGNANO ROSSELLA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente	Assente
X	
X	
	X
X	
	X

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Crimi Maria Gabriella, la quale provvede alla redazione del presente verbale;

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco Giuseppe Pizzolante assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e Piano Annuale 2022

Premesso che

-presso il comune di San Salvatore di Fitalia risulta vacante, nel Settore Tecnico, il posto di Istruttore Direttivo cat, D e che all'interno dell'ente non vi sono figure professionali corrispondenti;

- il predetto posto è stato coperto per n. 06 settimanali avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004, e per, ulteriore n. 06 ore settimanali avvalendosi dell'istituto dello scavalco condiviso ai sensi dell'art. 14 CCNL del 22 gennaio 2004;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione attribuire l'incarico per la figura di istruttore direttivo tecnico per l'anno 2022, per n. 16 ore settimanali, anche in ragione dei numerosi adempimenti legati all'attuazione delle misure previste nel PNRR, avvalendosi dell'istituto dello scavalco condiviso, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, e/o dello scavalco d'eccedenza, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004:

Visti:

-l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 dispone che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

-l'art. 91, comma 1, d.lgs. 267/2000, dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

-l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

-l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 che dispone: *"...Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. ((89)) 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione...Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale..."*

- *"Le linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei Fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche"* del 08.05.2015 formulate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

- la delibera di Giunta Comunale n. 21/2022 avente ad oggetto *"Art. 33 D.lgs. 165/2001 nel testo introdotto dall'art. 16 della Legge n. 183/2011 cd di Stabilità 2013. Rilevazione annuale del personale in sovrannumero e di quello in eccedenza."* con la quale è stata accertata l'assenza di personale in eccedenza e/o in sovrannumero;

- le disposizioni in tema di limiti di spesa del personale e di capacità assunzionali per i comuni con popolazione superiore a mille abitanti ed in particolare:

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 114, con il quale vengono espressamente confermate le disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della L. n. 296/2006 (art. 3, comma 5, 4°

periodo);

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in L. n.114/2014, che dispone che i limiti di cui all'alinea precedente non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
- il nuovo comma 557-quater della Legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, come convertito nella L. n. 114/2014) che dispone che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al *valore medio del triennio precedente* alla data di entrata in vigore della legge 114/2014, ossia 2011-2012-2013
- l'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha disposto per gli enti territoriali il superamento delle norme sul pareggio di bilancio a decorrere dall'anno 2019;
- il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 che dispone che, a partire dall'esercizio 2019, gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerino in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo da desumere, in ciascun anno, dal prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il DM del 17 Marzo 2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 (Decreto Crescita) convertito con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33;
- *l' art. 57, comma, 3-septies del D.L. n. 104/2020 convertito con in legge con la L. n. 126/2020, che dispone "...A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente..."*

Rilevato che

-a seguito dell'entrata in vigore del DM del 17 Marzo 2020 sono sorti dubbi interpretativi in ordine al quadro dei parametri e dei vincoli a cui attenersi per programmare le assunzioni di personale a tempo indeterminato sia in riferimento alle capacità assunzionali che ai limiti di spesa;

- a tal fine il Responsabile del II Settore in esecuzione della delibera ha formulato richiesta di parere alla Corte dei Conti in ordine ai dubbi interpretativi sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al D.L. 34/2019, giusto prot. n. 1924 del 12.03.2021,

- con nota, giusto prot. n. 1632 del 16.02.2022, il Responsabile dell'ufficio finanziario ha trasmesso al Responsabile del I Settore l'attestazione che si allega, dalla quale si evince che il Comune di San Salvatore di Fitalia rientra tra i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM del 17 Marzo 2020, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 dell'art. 6 del succitato decreto ed inoltre che il predetto valore ha subito un decremento rispetto all'anno 2021,

Rilevato che secondo quanto chiarito dalla Corte dei Conti questo ente può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato qualora fosse in grado di dimostrare, nel piano del fabbisogno 2022-2024, un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto, che porti, nell'anno 2025, al rispetto del parametro di cui alla predetta tabella 3,

Ritenuto, pertanto, di non programmare alcuna assunzione a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024;

Richiamate le disposizioni di cui

- all'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- all'art. 14 del CCNL 22.01.2004;

- all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004

- all'art. 9, comma 28 del DL 78/2010 che dispone: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di*

commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. ... Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "

Dato atto che

- gli istituti di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 ed all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004, rappresentano una modalita' di utilizzo reciproco del dipendente da parte di piu' enti che non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- per avvalersi degli istituti di cui all'14 del CCNL del 22.01.2004 e di cui all'art. 1, comma 557, della L n. 311/2004 non si applicano le regole di cui al DM del 17 marzo 2020 in ordine alle capacita' assunzionali fermo restando che la relativa spesa va computata nella spesa di personale e l'obbligo di garantire la graduale riduzione della spesa di personale e l'istituto di cui all'art 1, comma 557, della L n. 311/2004 rientra nel tetto di spesa per le assunzioni flessibili di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- occorre comunque la previsione dei posti da coprire nella dotazione organica;

Ritenuto, pertanto, di modificare la dotazione organica approvata con delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ così come di seguito.

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti a tempo			
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato	
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time	
D1		1		1	1 (12 h) Fino al 30.12.2022	2			1 (16) Fino al 30.12.2022	
C	13(24H)	1			13(24H)	1				
B3										
B1	6 (24h)				6 (24h)					
A	11 (24h)				11 (24h)					
TOTALE	30	2		1	31	3			1	

Rilevato, giusta attestazione del Responsabile dell'Ufficio Finanziario prot. n. 1632 del 16.02.2022 che

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;
- il costo della dotazione organica come sopra rimodulata è pari ad € 700.715,11 e non supera il limite di cui al punto precedente;

-nell'anno 2021, come risulta da preconsuntivo: l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2022 e per gli anni successivi;

Ritenuto, pertanto di procedere alla copertura del posto, di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale a 12 ore avvalendosi dell' istituto di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 311/2004 e/o convenzione di personale di cui all'art. 14 del CCNL comparto enti locali del 2004;

Visti

-l'art. 34, comma 6 del d.Lgs. 165/2001 che dispone: *"...Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti))..."*

-la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data **29 maggio 2020**, ha chiarito che: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore;"*

Richiamate le disposizioni che dettano le ulteriori condizioni perché gli enti locali possano procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo;

Accertato, giusta attestazione del Responsabile del I Settore prot. n. 1632 del 16.02.2012 che

-il tetto di spesa del costo sostenuto da questa Amministrazione nel 2009 per le varie tipologie di lavoro flessibile prese in considerazione dall'art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010, afferenti a funzioni non sottoposte a deroga, è pari ad euro **604.750,35** compresi oneri a carico ente e che il predetto limite non è stato superato nell'anno 2021, come risulta da preconsuntivo, e si prevede di rispettarlo nell'anno 2022;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016;

- nell'anno 2021 **ha rispettato** i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno *"in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo"*, desunto *"dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto"*, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal preconsuntivo e si prevede di rispettarlo anche nell'anno 2022;

Dato atto che

-il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 31.03.2022;

-il termine per l'approvazione del rendiconto 2021 scade al 31.04.2022,

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68199;

Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania n. 82 del 19.03.2020;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/2001; il D.lgs. 267/2000; il D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014; la Legge 190/2014; La legge 208/2015 e ss.mm.ii.;

- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, approvato con L. R. 15/3/1963, n. 16 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **Di programmare**, per l'anno 2022, di coprire il posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale 16 ore settimanali avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 e/o della convenzione di personale di cui all'art. 14 del CCNL comparto enti locali del 2004;
- 3) **Di rideterminare**, per l'effetto, la dotazione organica così come di seguito;

Categoria	Posti coperti a tempo				Posti previsti		Posti vacanti a tempo		
	Tempo indeterminato		Tempo determinato		Posti previsti		A tempo determinato		A tempo indeterminato
	Part time	Full time	Part time	Full time	Part time	Full time	Full time	Part time	Full time
D1		1		1	1 (12 h) Fino al 30.12.2022	2		1 (16) Fino al 30.12.2022	
C	13(24H)	1			13(24H)	1			
B3									
B1	6 (24h)				6 (24h)				
A	11 (24h)				11 (24h)				
TOTALE	30	2		1	31	3		1	

5. Di dare atto che

-il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dall'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22 e che il costo della dotazione organica come sopra rimodulata, pari ad € 700.715,12 non supera il predetto limite;

-questo Ente è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- per l'anno 2009 la spesa del lavoro flessibile è stata pari ad euro **604.750,35** ed il predetto limite non è stato superato nell'anno 2021 e non si prevede di superarlo per l'anno 2022, come meglio specificato nel parere del responsabile dell'Ufficio Finanziario in calce alla presente;

-il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;

-l'Ente non versa né nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-ai sensi dell'articolo 9, comma 1 quinquies, del D.L. n. 113/2016 si è proceduto alla trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti e nei termini previsti dalla citata disposizione;

-l'ente non ha richiesto l'utilizzo degli spazi finanziari per la realizzazione di opere pubbliche ex legge 232/2016

-il termine per l'approvazione del bilancio 2022-2024 per il comune di San Salvatore di Fitalia è stato prorogato al 31.03.2022;

-il termine per l'approvazione del rendiconto 2021 è fissato al 31.04.2022,

-l'ente è in regola con gli obblighi in materia di assunzione delle categorie protette ai sensi della L. n. 68/99;

-l'ente nell'anno 2021 *ha rispettato* i vincoli di finanza pubblica (**equilibri di bilancio**) di cui all'art. 1 cc. da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), secondo i quali gli enti si considereranno "*in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*", desunto "*dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto*", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (co. 821) come si evince dal precosuntivo e si prevede di rispettarli anche nell'anno 2022;

6) Rilevato che

-la somma occorrente per la copertura del posto vacante nella dotazione organica trova copertura negli appositi capitoli di bilancio di previsione in corso di predisposizione per gli anni 2022-2024;

- il presente Piano dei fabbisogni di personale (PTFP) 2022-2024, unito alla presente deliberazione, rappresenta parte integrante del Dup 2022-2024;

-il Piano triennale 2022-2024 dei fabbisogni di personale (PTFP) come approvato con la presente deliberazione, non determina nel corrente anno un peggioramento del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti rispetto all'anno precedente;

7) Prendere atto

-di quanto disposto dal DM del 17 Marzo 2020;

-questo ente supera il valore soglia di cui all'art. 4 dal DM del 17 marzo 2020, pari al 38,84%, giusta attestazione dell'ufficio finanziario prot. n. 1632 del 16.02.2022 (allegata alla presente) registrando una riduzione rispetto all'anno 2021;

-pertanto, ai sensi dell'art. 6 del DM questo ente si impegna ad adottare un graduale percorso di riduzione annuale del suddetto rapporto al fine di raggiungere nell'anno 2025 il valore soglia di cui alla tabella 3 pari al 32,60%;

8)Di dare mandato al Responsabile dell'ufficio personale di adottare gli atti successivi e consequenziali;

9)Di trasmettere il presente provvedimento:

- alle OO.SS. e alle RSU.;
- al sistema di cui all'articolo 60 del D. Lgs n. 165/2001 entro trenta giorni;


10)Di dare atto che

-il responsabile del procedimento è il responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria Gabriella Crimi;


-il presente Piano triennale delle assunzioni è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base di sopravvenute esigenze organizzative e normative;

11)Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante l'urgenza di procedere.

Il Responsabile del II Settore
Dott.ssa Maria Gabriella Crimi



Il Proponente





Comune di San Salvatore di Fitalia

Città Metropolitana di Messina

Ex Provincia Regionale di Messina

1° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. llo n. 1632

del 16.02.2022

Al Sig. Sindaco
SEDE

Oggetto: Programmazione Fabbisogno personale 2022/2024. Attestazione finanziaria

La sottoscritta Maria Alfonsa Franchina Responsabile dei Servizi Finanziari dell'ente, sulla base delle scritture contabili dell'ente e ai fini dell'integrazione del Piano triennale delle assunzioni di personale 2021-2023 e piano annuale 2021 del Comune di San Salvatore di Fitalia

ATTESTA CHE

- il limite finanziario potenziale della dotazione organica degli enti locali è data dalla media della spesa di personale sostenuta dell'Ente nel triennio 2011-2013 che è pari € 953.894,22;
- il costo della dotazione organica come rimodulata dall'Ufficio personale, su direttiva dell'Amministrazione, è pari ad € 700.715,11:

Dotazione organica al 31/12/2021											
categoria	Posti coperti Al 31.12.2021										
	Tempo indeterminato					Tempo determinato					
	Part-time			Full time		Part-time			Full time		
	Unità	ore	Costo	Unità	Costo	Unità	ore	costo	Unità	Costo	
D1				1	34.437,50 €	1	12:00 h x 6 m e 17 g	6.226,43 €	1	34.437,50 €	
							6:00 h x 5 m e 10 gg	5.125,80 €			
C1	13	24:00	274.823,35 €	1	31.025,72 €						
B1	6	24:00	115.066,44 €								
B3											
A1	11	24:00	199.446,60 €								
TOTALE	30		589.336,38 €	2	65.463,21 €	1		11.352,23 €	1	34.437,50 €	
TOTALE COMPLESSIVO							34		700.589,33 €		

N.B. Il Costo complessivo è comprensivo di Oneri riflessi a carico dell'Ente e si riferisce alla categoria iniziale

Via Colonnello Musarra, 9 - 98070 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)

C.F. 84004140830 P.IVA 00527130835 -Tel. 0941.486027/452 - Fax 0941.486200 Sito internet: www.comune.sansalvatoredifitalia.me.it PEC: pec.comune.sansalvatoredifitalia@pec.it mail Franchina@sansalvatoredifitalia.me.it

Prot. 2059
01.03.2022



COMUNE DI
SAN SALVATORE DI FITALIA - Prov. MESSINA

via Col. Musarra
98070 S.SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)
C.F.84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452
Fax 0941 - 486200

Prot. n. _____

del _____

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere su proposta di deliberazione della Giunta con all'oggetto:
"Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024 e
Piano Annuale 2022"

L'Organo di revisione:

RICEVUTA la richiesta di parere prot. n. 1637 del 16/2/2022, di cui all'Oggetto, con P.E.C. 16/02/2022, al fine di esprimere il proprio parere, ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448;

PREMESSO che:

- l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l'organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all'art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;
- l'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020 dispone che l'organo di revisione contabile assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio, in conseguenza degli atti di assunzione di personale previsti nel piano triennale;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto con la quale la Giunta comunale approva, ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022 - 2024 e Piano annuale 2022, munita del parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile del servizio interessato in data 16/2/22 e del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile rilasciato dal responsabile di ragioneria in data 16/2/22



PRESO ATTO E RILEVATO

Che è stato rispettato il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018 di approvazione delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

ACCERTA

- 1) che il Piano triennale dei fabbisogni di personale e il relativo piano occupazionale per il periodo 2022 – 2024 *rispettano* i vincoli imposti dalla soglia di spesa per il personale determinata ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;
- 2) che in conseguenza delle assunzioni previste nel Piano in oggetto, l'equilibrio pluriennale del bilancio è garantito.


ESPRIME

ai sensi dell'art. 19, c. 8, L. n. 448/2001 e dell'art. 4, c. 2, D.M. 17 marzo 2020, parere *FAVOREVOLE* sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Data 28 Febbraio 2022

L'Organo di Revisione

(rag. Antonino Tranchina)

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "ORGANISMO DI REVISIONE" and "COMUNE DI ...". The signature is written in a cursive style.

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 DEL D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso:

IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Data 16/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA – per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** e dichiara di aver annotato l'impegno di spesa all'intervento _____ cap. _____ del Bilancio di previsione anno _____ che presenta al momento la disponibilità di Euro _____

Data 16/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Inoltre, **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**, a norma dell'art. 55 della Legge 08.05.1990, n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1°, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48,

ATTESTA

La copertura finanziaria all'intervento _____ cap. _____ essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formale è stato annotato nel mastro di contabilità come da dichiarazione dell'Ufficio Ragioneria.

Data _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione e soprariportata;
VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE NULLA OSTA PER L'APPROVAZIONE.
VISTA La Legge 142/90 recepita nella Regione Siciliana con L.R. 48/91;
RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente dispositivo.

Successivamente viene l'impegno di provvedere
la giunta comunale ad unanime di voti
DELIBERA
Di dichiarare le penne immediatamente
inquinata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 48/91

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03.03.2022 vi rimarrà affissa per 15 g\iorni consecutivi.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** dall'Organo deliberante.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- La presente deliberazione è diventata esecutiva dal _____ in quanto:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

S.Salvatore di Fitalia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

<p>E' copia conforme all'originale, li</p> <p>Il Segretario Comunale</p> <p>.....</p>	<p>La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio.</p> <p>.....</p> <p>Li</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>.....</p>
--	--

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:

N. del di Euro N..... del di Euro...
..... II **Ragioniere**
.....